



Ordine Avvocati di Caltanissetta



REGOLAMENTO

dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati di Caltanissetta.

Premessa

Il presente documento sostituisce la versione pubblicata nel mese di novembre 2015 essendosi resa necessaria la rivisitazione del regolamento dell'O.C.C. in ragione dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi di cui al d.lgs. n. 14/2019, che con i nuovi artt. da 67 a 83 e da 268 a 277 ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 (se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta con delibera del **21.12.2023** ha approvato il presente regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "Aequo", già costituito.

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi (OCC) da sovraindebitamento denominato "Aequo" costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, che si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 ed a quelle previste previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII). Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore e di gestore

2. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – SEDE, FUNZIONI, OBBLIGHI

1. L' O.C.C. ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, in questa Via Libertà, Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.

2. L' OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal D.M. n. 202/2014 e dagli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014.

3. L' Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto:

- a) ad istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d' ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all'esito del procedimento;
- b) a non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;

- c) a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- d) a trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE DELL'OCC

L' OCC è organismo dell' Ordine di cui rappresenta una "articolazione interna" e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile, amministrativa e gestionale.

Per provvedere al funzionamento dell' Organismo e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono istituiti i seguenti organi:

- a) Il Referente (R)
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
- c) La Segreteria Amministrativa.
- d) Il Coordinatore Scientifico (C.S.)

Articolo 4 – REFERENTE

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine, tra uno dei suoi componenti.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n.202/2014, ed imparzialità; indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
- il referente assume la direzione dell'Organismo e ne cura l'organizzazione, fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

Il Referente inoltre:

- verifica che le domande di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi siano conformi all'art. 4, del d.m. 202/2014 e provvede all' invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- nomina e sostituisce il gestore/liquidatore;
- sottoscrive con il Gestore della Crisi nominato la lettera di incarico professionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, nonché secondo gli accordi stabiliti fra le parti per i compiti e lo svolgimento della prestazione professionale e per la determinazione dei compensi;
- revoca, accerta le cause di decadenza di cui all'art. 15 del presente Regolamento e sostituisce il Gestore;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell' elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo;

- segnala al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Il Referente, inoltre, per il funzionamento dell'Organismo:

- propone al Consiglio dell'Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della segreteria amministrativa;
 - individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, nel rispetto degli standard minimi, previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
 - dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
 - dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all' Organismo stesso;
- Il Referente è altresì competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, tra i suoi componenti. Tutti i componenti durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo nomina un vice coordinatore, che svolge le funzioni esecutive insieme al Referente.

2. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente.

3. Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6 – LA SEGRETERIA

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo si avvale di un avvocato/a individuato/a dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra gli avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale.

2. L'avvocato/a individuato/a allo svolgimento dei compiti di segreteria dell'organismo ha l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, ha espressamente il divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; ha, inoltre, assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, oltre alle spettanze percepite e previste successivamente all'art.17 n.22; ogni pagamento dovrà, infatti, avvenire a mezzo bonifico bancario e sarà gestito dal dipendente amministrativo del Consiglio dell'Ordine, che si occupa della gestione della cassa.
3. La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:
 - un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito (RPCC);
 - il registro dei Gestori della Crisi (RGC).La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente e di concerto con il Coordinatore Scientifico:
 - il registro relativo alla formazione dei Gestori della Crisi (RFGC), comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinare la sospensione dalla nomina.
4. La Segreteria, sotto la direzione del Referente:
 - a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi solo se presentate personalmente dal debitore o da un suo procuratore in forma cartacea, alla PEC dell'OCC o, quando sarà istituita la piattaforma informatica dell'OCC, attraverso quest'ultima;
 - b) verifica la sussistenza **formale** dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
 - c) effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
 - d) verifica che sia stato pagato il 1° acconto per l'avvio del procedimento;
 - e) controlla l'incasso dei compensi dovuti dal debitore per l'attività prestata dall'Organismo mediante i propri Gestori della crisi;
 - f) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall'OCC e comunica al Tesoriere dell'Ordine i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
 - g) qualora il Gestore della crisi non sia stato ancora nominato, invia, previo controllo del Referente, le comunicazioni di cui all'art. 68, comma 4, art. 76, comma 4 e 269, comma 3 del CCII;
 - h) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC.
5. La segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i gestori della crisi/Liquidatori, tra l'organismo e il Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della giustizia, istituito ai sensi dell'Art.3 DM 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del

circondario competente ai sensi dell'art. 9, comma 1L.N°3/2012 e l'Agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art.12-bis Legge N°3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Articolo 7 – Il COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i suoi componenti ovvero tra gli Avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni e può essere rinnovato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della crisi (RGC), procede, su delega del Consiglio Direttivo, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel RFGC, di concerto con la Scuola Forense "Fondazione Giuseppe Alessi" ed all'accREDITamento dei corsi di formazione organizzati anche di concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori Accreditati.

Il Coordinatore formula al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento degli standard di elevata professionalità degli Iscritti al Registro.

Articolo 8 – GESTORI DELLA CRISI

Il Gestore della Crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1. La nomina del Gestore della Crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) tenuto presso l'Organismo "Aequo";
2. Al registro dei "Gestori della Crisi" (RGC), consultabile sul sito istituzionale dell'Ordine, sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Si possono iscrivere al registro dei Gestori della Crisi del presente Organismo esclusivamente gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, che
 - siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 202/2014;
 - siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014 e del CCII
 - siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
 - siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
 - non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;

- siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

Articolo 9 -FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei gestori tenuto presso l'OCC, il professionista deve dimostrare/certificare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto nel Registro dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 60 gg, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, il Referente provvede, altresì alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

Articolo 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il gestore della crisi/liquidatore svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 dal CCII e dal decreto n. 202/2014.
2. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
4. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
6. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito. Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

7. Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e del CCII e successive modificazioni, che qui devono aversi per interamente riportate.

Articolo 11 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI GESTORI DELLA CRISI

1. Il gestore della crisi/liquidatore è nominato dal Referente, tra quelli iscritti sul registro dei "Gestori della Crisi", tenuto presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.
2. La designazione avviene a seguito del deposito della domanda di esdebitamento e secondo criteri inderogabili previsti dal presente regolamento.
3. Il referente può nominare un collegio formato da più Gestori della Crisi, per il caso di complessità della pratica. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.
4. La nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell’importanza della situazione di crisi del debitore civile/consumatore. Non potrà essere nominato gestore chi ha già avuto attribuito un incarico fino a che non si sarà esaurito l’elenco degli iscritti.
5. Il designato nominato potrà rifiutare l’incarico. Qualora il designato rifiuti ingiustificatamente per due volte di seguito l’incarico, lo stesso non riceverà nomine per un anno dal secondo rifiuto.

Articolo 12 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

1. Il gestore della crisi/liquidatore comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.
2. In ogni caso il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Consiglio Direttivo, a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo, nei casi disciplinati dall’art.51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del gestore/liquidatore incaricato, di professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due anni o comunque essere stati legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore.

3. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore/liquidatore incaricato.

4. Il gestore /Liquidatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione

5. Il Gestore della crisi/Liquidatore non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

6. Il Gestore della crisi/Liquidatore ha l'obbligo d'aggiornamento, secondo le vigenti norme in materia.

Articolo 13 – AUSILIARI DEL GESTORE

1. Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

2. L'ausiliario viene nominato dal referente su indicazione del Gestore.

3. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze anche in ambito di mediazione.

Articolo 14 – RINUNCIA DELL'INCARICO

1. Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico già assunto se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

2. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 15 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Non possono essere nominati come gestori e, se nominati, decadono coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

a. sono legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b. non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

2. Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 16– OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio per l'organismo o comunque nell'ambito del procedimento è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 , del CCII e ai sensi del decreto. n. 202/2014.
3. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, puo' accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 17 – COMPENSI SPETTANTI AL GESTORE E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ed ALLA SEGRETERIA

1. I compensi corrisposti all' OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l'OCC e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.
2. Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.
3. È fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore. In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.
4. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € 200,00 (duecento/Euro) oltre IVA forfettariamente individuato come spese di avvio procedura.
5. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo sulla base della documentazione rilasciata dal debitore nella predetta fase di avvio (attività e passività dichiarate nell'istanza), deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 3 lettera C) del D.M.202/2014.
6. dopo aver proceduto alla stipula con il medesimo debitore istante di apposito contratto, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 30% oltre IVA sul compenso complessivo pattuito, determinato secondo i citati parametri previsti dagli artt. 16 e 14, comma 3, del d.m. n. 202/2014,.

7. Il versamento del suddetto acconto, diversamente da quello corrisposto in sede di presentazione della domanda, deve essere effettuato a mezzo bonifico o PAGO PA entro e non oltre 15 giorni dalla data di richiesta inoltrata al debitore o al suo delegato, a cura della segreteria dell'Organismo.
8. Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determinano, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante bonifico bancario o PAGO PA entro e non oltre 15 dalla citata richiesta.
9. L'Organismo, ricevuto il pagamento dell'acconto da parte del debitore, liquida al Gestore i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:
 - 80% dell'acconto versato dal debitore;
 - il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il pagamento avverrà da parte dell'incaricato alla gestione della cassa.

Il compenso spettante al Gestore è da intendersi al lordo del contributo del 4% (CPA) ed oltre IVA se dovuta; a tal fine all'atto dell'accettazione dell'incarico il Gestore avrà cura di specificare il regime fiscale a cui aderisce.

10. Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.
11. Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.
12. Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, il saldo del compenso spettante **verrà ridotto del 50%** e dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre 30 gg, dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale, salva la possibilità di concordare con l'Organismo un piano di rientro.
13. Invece, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione, salvo diverso accordo con l'Organismo.

14. Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.
15. Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.
16. In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.
17. In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.
18. I rapporti tra OCC, gestore e sovraindebitato, sono regolati da specifici contratti conclusi a seguito della presentazione dell'istanza all'OCC.
19. Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i compiti assegnati al Gestore per:
 - a) - la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
 - b) - la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
 - c) - la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.
20. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 13 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale.

- 1) L'indennità comprende le spese del procedimento e le spese di composizione. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art.9 del presente Regolamento.
- 2) Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell' 80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo, per i costi di amministrazione.
- 3) Il 20% dell'importo trattenuto dall'Organismo, ai sensi dei precedenti nn. 6 -10, sarà così distribuito: 10% dell'importo corrisposto o anticipato, ai sensi dei precedenti nn. 6 e 10, sarà corrisposto al segretario/a, nominato ai sensi dell' art. 6; l'importo così percepito sarà fatturato dal professionista e sarà comprensivo della CPA, oltre IVA, se dovuta; il restante 10% dell'importo corrisposto o anticipato, ai sensi dei precedenti nn. 6 e 10, sarà trattenuto dall'organismo.
- 4) Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

Articolo 18 – RESPONSABILITA'

1. L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Caltanissetta.

Il presente regolamento modifica quello approvato in data 19.11.2015 e successivamente modificato in data 09.06.2016 ed è stato approvato nella seduta del 21.12.2023 dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Caltanissetta in quest'ultima stesura

Sono iscritti di diritto al Registro dei "Gestori della Crisi" i Consiglieri avv.ti nominati al Consiglio Direttivo ai fini della registrazione dell'Organismo al registro di cui all'art.3 D.M. 202/2014.